

Legge 19 gennaio 1955, n. 25

Disciplina dell'apprendistato (G.U. 14-2-1955, n. 35)

TITOLO I COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO

Art. 1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati¹ di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

Art. 2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

[Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto]².

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa³.

TITOLO II ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA

[Art. 3. Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.]⁴

¹ Divenuta Commissione centrale per l'impiego (art. 3-bis, L. 1° giugno 1977, n. 285) è stata in seguito soppressa, con trasferimento delle relative funzioni alla Conferenza Stato-Regioni (art. 7, comma 1 - All. A -, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281).

² Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424 e successivamente abrogato dall'art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424.

Art. 21, comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre».

⁴ Articolo abrogato dall'art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

[**Art. 4.** L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.]⁵

Art. 5. Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.

Art. 6⁶. [Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti]⁷.

[In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.]⁸

TITOLO III DURATA DELL'APPRENDISTATO E ORARIO DI LAVORO⁹

Art. 7.¹⁰

Art. 8. I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.

Art. 9. Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali¹¹.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai Contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi¹².

⁵ Articolo abrogato dall'art. 23, comma 5, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv., con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 2 aprile 1968, n. 424.

⁷ Comma abrogato dall'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196.

⁸ V. ora art. 48 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e art. 1, comma 622, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁹ In merito all'orario di lavoro, agli apprendisti maggiorenni si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (art. 2, comma 4).

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196.

¹¹ V. ora D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che all'art. 2, comma 4, stabilisce che «*La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni*».

¹² Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

TITOLO IV
DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA

Art. 11. Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
- c) di osservare le norme dei Contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai Contratti stessi;
- d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
- f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo¹³;
- g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
- h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
- i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la potestà dei genitori sui risultati dell'addestramento;
- [l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.]¹⁴.

Art. 12. L'apprendista deve:

- a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
- c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
- d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
- e) osservare le norme contrattuali.

Art. 13. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio¹⁵.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità di produzione conseguita dall'apprendista.

Art. 14. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

Art. 15. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

¹³ Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424.

¹⁴ Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424 e successivamente abrogata dall'art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 così come modificata dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

¹⁵ «I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.» (art. 53, c. 1-bis, D.Lgs. n. 276/2003 introdotto dall'art. 2, c. 155, L. n. 191/2009).

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto¹⁶.

TITOLO V FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'APPRENDISTA

Art. 16. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 17. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

Art. 18. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

Art. 19. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

¹⁶ Articolo così modificato dall'art. 1, L. 8 luglio 1956, n. 706.

L'art. 2 legge cit. così dispone: «*La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituirà un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.»

TITOLO VI
PREVIDENZA E ASSISTENZA¹⁷

Art. 20.¹⁸

Art. 21.¹⁹ Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;
- b) assicurazione contro le malattie²⁰, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
 - 1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
 - 2) assistenza specialistica ambulatoriale;
 - 3) assistenza farmaceutica;
 - 4) assistenza ospedaliera;
 - 5) assistenza ostetrica;
- c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
- d) assicurazione contro la tubercolosi²¹, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
 - 1) le prestazioni concernenti la cura;
 - 2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art.1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;
 - 3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

Art. 22. Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 310²² per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

- a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
- b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
- c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
- d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;

¹⁷ L'art. 53, comma 4, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha così stabilito «*Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni*»

¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 16, comma 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845.

¹⁹ Articolo così modificato dall'art. 3 L. 8 luglio 1956, n. 706.

²⁰ Dalla data di entrata in vigore dell'IRAP (1° gennaio 1998) sono aboliti i contributi per il S.S.N. (art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

²¹ L'art. 3, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha soppresso il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

²² Importo così modificato dall'art. 119, comma 4, l. 30 giugno 1965, n. 1124.

e) per assegni familiari, lire 6.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b) del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale²³.

TITOLO VII SANZIONI PENALI

Art. 23. I datori di lavoro sono puniti:

I datori di lavoro sono puniti:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila [euro 154] a cinquecentomila [euro 258] per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell' art. 3]²⁴;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila [euro 103] a trecentomila [euro 154] per ogni violazione delle norme dell'art. 11²⁵.²⁶

Art. 24. Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

TITOLO VIII DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO

Art. 25. Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

²³ Articolo così modificato dall'art. 4, L. 8 luglio 1956, n. 706.

L'art. 21 L. 28 febbraio 1986, n. 41 così stabilisce: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.».

L'art. 36, comma 1, lett. a), L. 15 dicembre 1997, n. 446 ha abolito i contributi per il S.S.N. di cui all'art. 21 cit.

²⁴ Lettera abrogata dall'art. 8, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

²⁵ Lettera così modificata dall'art. 78, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

L'Ispettorato del lavoro provvede entro 60 gg. all'oblazione delle contravvenzioni (D.M. 12 gennaio 1995, n. 227 – *Procedimenti di competenza dell'Ispettorato del lavoro*, n. 29).

²⁶ L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente²⁷.

Art. 26. Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.

Art. 27.²⁸

Art. 28.²⁹

Art. 29. Gli imprenditori artigiani sono puniti:

[a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge]³⁰;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila [euro 258] a ottocentomila [euro 413] per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato^{31, 32}.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 30. Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica³³, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 150.000 [euro 77].

Art. 31. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati. Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 5, L. 8 luglio 1956, n. 706.

Per la definizione di impresa artigiana e di artigiano v. ora artt. 2 e 3, l. 8 agosto 1985, n. 443; l'art. 4, comma 2, n. 1), legge cit. stabilisce che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana «non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana»;

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

²⁹ Articolo abrogato dall'art. 16, comma 3, L. 21 dicembre 1978, n. 845.

³⁰ Lettera abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

³¹ Lettera così modificata dall'art. 78, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

³² L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

³³ Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668.

organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20.

Art. 32. In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del [Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264]³⁴, a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.

Art. 33. È abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

³⁴ Il Fondo è stato soppresso dall'art. 23, comma 1, l. 21 dicembre 1978, n. 845.